CAMERA DEI DEPUTATI N. 2092

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASTAGNETTI

Presentata il 26 settembre 1984

Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha stabilito che nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge « i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

L'intento del legislatore è ben chiaro, nel senso che si intende conservare il diritto agli ex professori incaricati stabilizzati, divenuti professori di ruolo, di rimanere in servizio sino al settantesimo anno di età, analogamente ai professori di ruolo in servizio antecedentemente alla nuova normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Poiché il dettato normativo, come enunciato nell'articolo 24, potrebbe dar luogo, nel prossimo anno, a controversie interpretative che sarebbero fonte di incertezza giuridica e potrebbero compromettere la stabilità della situazione didattica, si propone che il Parlamento intervenga con una apposita norma di interpretazione autentica, a chiarimento della volontà della legge.

Il chiarimento deve naturalmente essere tempestivo in quanto le facoltà devono poter conoscere e preventivare con largo anticipo, in sede di programmazione e coordinamento didattico, dell'opera di quali docenti potranno avvalersi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo periodo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, qualora abbiano superato il giudizio di idoneità a professore associato entro il 31 ottobre 1985.

Ai professori di cui al primo comma, che risultino vincitori di concorso per professore di ruolo di prima fascia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano, per il collocamento fuori ruolo, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1950, n. 498, e all'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.